

Direttive sulle procedure di consultazione cantonali

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 71 capoverso 2 della Costituzione cantonale;
vista la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT),

emana le seguenti direttive:

Art. 1

Nell'esercizio delle sue competenze legislative il Consiglio di Stato può indire procedure di consultazione in particolare per l'elaborazione di progetti di particolare interesse politico, economico, finanziario, ecologico, sociale e culturale; restano riservati i casi in cui l'obbligo di indire una consultazione è prescritto da una legge.

Art. 2

Le procedure di consultazione hanno lo scopo di far partecipare i Comuni, i partiti politici e le altre organizzazioni, al processo di formazione dell'opinione del Consiglio di Stato.

Art. 3

Le presenti direttive non si applicano:

- alla consultazione di servizi interni all'Amministrazione cantonale;
- alla raccolta di pareri su temi circoscritti e che coinvolgono un numero esiguo di destinatari.

Art. 4

Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e presentare un proprio parere.

Art. 5

Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- i Comuni, di regola per il tramite della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni;
- i partiti politici rappresentati nel Gran Consiglio;
- le organizzazioni, le associazioni e gli enti interessati al tema oggetto della consultazione.

Art. 6

La Cancelleria dello Stato tiene l'elenco dei destinatari delle procedure di consultazione.

Art. 7

La procedura di consultazione è indetta dal Consiglio di Stato o, previa sua autorizzazione, da un dipartimento o dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 8

La documentazione della procedura di consultazione comprende:

- la lettera di accompagnamento, con l'indicazione del termine entro il quale presentare le osservazioni;
- il progetto posto in consultazione;
- il rapporto esplicativo;
- l'elenco dei destinatari.

Art. 9

La documentazione della procedura di consultazione è pubblicata in forma elettronica a cura della Cancelleria dello Stato; può essere pubblicata anche nelle pagine dipartimentali.

Art. 10

L'autorità competente fissa per l'inoltro dei pareri un congruo termine, di regola di almeno due mesi. Se vi è urgenza può essere fissato un termine più breve.

Art. 11

L'autorità competente informa in modo adeguato il pubblico dell'avvio della stessa.

Art. 12

I pareri devono essere inviati per scritto in forma cartacea o elettronica.

Art. 13

L'autorità competente presenta un rapporto con la sintesi dei pareri. Il rapporto è pubblicato in forma elettronica.

Art. 14

Nella lettera di invito a partecipare e nella pagina internet deve essere indicato in modo esplicito che i pareri saranno pubblicati.

Art. 15

La pubblicazione di parte del parere può essere omessa nel caso in cui un interesse pubblico o privato preponderante lo giustifichi.

Art. 16

I pareri sono pubblicati in forma elettronica al più tardi al momento del licenziamento del messaggio, dell'adozione del regolamento o della decisione di non dare seguito al progetto posto in consultazione.

Art. 17

Le direttive sulle procedure di consultazione cantonali del 17 giugno 2015 sono abrogate.

Art. 18

Le presenti direttive, approvate con risoluzione governativa n. 904 del 23 febbraio 2022, sono pubblicate nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore il 1° marzo 2022.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri